

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 898

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato IANNIELLO

Presentata il 23 novembre 1983

**Interpretazione autentica degli articoli 2, 3 e 4 della legge
24 maggio 1970, n. 336, recante benefici per i dipendenti
pubblici ex-combattenti ed assimilati**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dalla data di entrata in vigore della legge 24 maggio 1970, n. 336, il beneficio previsto dall'articolo 3 di detta legge ha avuto applicazione pratica anche ai fini del trattamento di pensione che rientra tra le prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, comprese le forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale predetta e relative gestioni speciali.

In merito, durante il lungo periodo trascorso si è consolidata come prassi costante, resa esecutiva ai vari livelli amministrativi e dei competenti organi di controllo, l'indiscussa certezza generale circa la legittimità della citata applicazione, divenuta uno dei punti fermi di riferimento per ogni e qualsiasi adempimento conseguenziale.

Una rilevante conferma in tale senso è rappresentata, tra l'altro, dalle varie deli-

bere — approvate dai competenti dicasteri vigilanti — con cui lo stesso Istituto nazionale della previdenza sociale ha regolato la materia uniformemente ai pareri espressi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai competenti Ministeri.

A tale uniforme orientamento ufficiale sono state ovviamente condizionate le domande di collocamento a riposo anticipato avanzate dagli interessati ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Pertanto, si configura anche un pregiudiziale rapporto di inscindibilità fra la domanda di collocamento a riposo e l'applicazione dei conseguenti benefici anche ai fini del trattamento di pensione rientrante nelle prestazioni dell'associazione generale obbligatoria.

Improvvisamente, una sentenza della Corte costituzionale (la n. 4247 del 1978) conclude: « Escluso, quindi, che il beneficio dell'aumento di servizio previsto dal

secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, possa essere applicato ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di invalidità o di vecchiaia spettante in base al rapporto di assicurazione generale obbligatoria ... ».

È fondamentale rilevare che con la predetta conclusione la Suprema corte presume di avere ragionevolmente individuato la volontà del legislatore partendo dal dichiarato assunto che: « l'articolo 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non contiene, per quanto riguarda il beneficio previsto dall'articolo 3, alcuna indicazione idonea a fare ritenere che si sia inteso applicare lo stesso beneficio ad istituti estranei al trattamento di fine rapporto d'impiego ».

Va comunque precisato che il caso di specie riguardava la particolare posizione di un ex dipendente da un consorzio di bonifica.

Fu per questo che sulla questione il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con sua circolare n. 3 del 25 gennaio 1979, emanava a tutti gli enti di previdenza e assistenza sociale le direttive in merito fatte conoscere dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con sua nota n. 45906/82 del 13 gennaio 1979.

Dette direttive, richiamandosi anche a motivazioni riguardanti specialmente l'esigenza di una parità di trattamento, concludevano sostenendo la legittimità dell'applicazione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, anche sulle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, aggiungendo che nei casi in cui accanto al predetto trattamento di pensione principale nell'assicurazione generale obbligatoria fosse eventualmente previsto anche un trattamento integrativo (sussidiario o interno) a carico di gestioni speciali, « l'esatta applicazione della norma implica il computo dei benefici su entrambi i trattamenti anzidetti ».

A tali direttive si è attenuto fino al 27 ottobre 1983 l'Istituto nazionale della previdenza sociale, ma nel frattempo alcuni giudici di merito avevano recepito il

principio interpretativo affermato dalla citata sentenza della Corte di cassazione e alcuni enti datori di lavoro, richiamandosi al medesimo principio, si sono rifiutati di versare all'Istituto previdenziale i valori capitali corrispondenti ai benefici concessi nell'assicurazione generale obbligatoria in applicazione della normativa in esame.

Pertanto l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con sua delibera n. 212 del 18 ottobre 1983 ha deciso che, in attesa della definitiva soluzione della questione in via legislativa:

a) le pensioni liquidate con l'applicazione dei benefici combattentistici debbono per ora essere mantenute in pagamento, sottolineando che in mancanza di una definitiva soluzione in sede legislativa entro sei mesi « l'Istituto si vedrà costretto ad assumere definitive e drastiche decisioni » nel senso di procedere all'annullamento dei benefici chiedendo anche la restituzione delle somme che dovessero risultare indebitamente corrisposte;

b) le domande di pensione ancora in corso di trattazione debbono essere definite provvisoriamente senza l'applicazione dei suddetti benefici.

Si è pertanto creata una situazione che rende non solo opportuna, ma necessaria la funzione del Parlamento per definire in forma di « interpretazione autentica » la volontà che ha inteso esprimere il legislatore, anche in considerazione delle evidenti conseguenze di vario genere e di notevole portata inevitabilmente connesse a detta situazione.

È appena il caso di aggiungere che nella circostanza l'interpretazione autentica risulta anche l'unico mezzo per fornire ai competenti organi esecutivi e giudicanti una più idonea completezza di elementi rispondenti all'esigenza di interpretare esattamente la norma legislativa.

A tale scopo, nella certezza di operare in termini di scrupolosa obiettività e di fedele testimonianza confortata da quanto inequivocabilmente emerge dagli atti parlamentari relativi alle leggi 24 mag-

gio 1970, n. 336 e 9 ottobre 1971, n. 824, si sottopone al vostro esame per l'approvazione l'articolo unico della presente proposta di interpretazione autentica degli articoli 2, 3 e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, in rapporto all'applicazione dei benefici previsti da dette norme ai fini della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre

forme obbligatorie di previdenza. Si auspica che la presente proposta di legge venga sollecitamente approvata, allo scopo di evitare che vengano revocati i benefici già attribuiti con le pratiche di pensione già definite e che venga negata l'attribuzione dei benefici stessi ai richiedenti in attesa di definizione del proprio trattamento pensionistico.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'estensione disposta dall'articolo 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, deve intendersi comprensiva dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 2 e 3 della stessa legge anche sul trattamento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, e delle forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale predetta.

L'applicazione dei benefici di cui al precedente comma opera congiuntamente anche ai fini di eventuali prestazioni pensionistiche previste per legge, regolamento o contratto di lavoro e aventi funzione integrativa o aggiuntiva rispetto al trattamento di pensione a carico del regime generale.